

RILASCIO DEL CONTRASSEGNO:

per ottenere per la prima volta l'autorizzazione e il relativo contrassegno unificato disabili europeo, il richiedente dovrà presentare:

- la certificazione medica obbligatoriamente rilasciata dall'Ufficio Medico Legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulti che è stato espressamente accertato che la persona, per la quale viene richiesta l'autorizzazione, ha effettivamente una ridotta capacità di deambulazione;
- oppure
- il verbale di invalidità della commissione medica integrata, dal quale risulti che è stato espressamente accertata una ridotta capacità di deambulazione e che ricorrono le previsioni di cui all'art. 8 della legge n. 449/1997 e art. 381 del D.P.R. n. 495/1992.

Il verbale dovrà essere in copia con dichiarazione sostitutiva all'atto di notorietà sulla conformità all'originale, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445; in tale dichiarazione dovrà essere riportato che quanto attestato non è stato revocato, sospeso o modificato.

Il contrassegno rilasciato potrà essere definitivo o temporaneo a seconda della diagnosi di durata della patologia definita dalla certificazione presentata.

RINNOVO DEL CONTRASSEGNO TEMPORANEO (meno di 5 anni):

per le persone affette da patologia che riduce sensibilmente la deambulazione in modo temporaneo, il rinnovo dell'autorizzazione e del relativo contrassegno in scadenza, avviene seguendo lo stesso iter indicato al precedente punto precedente e quindi presentando:

- la certificazione medica obbligatoriamente rilasciata dall'Ufficio Medico Legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulti che è stato espressamente accertato che la persona, per la quale viene richiesta l'autorizzazione, ha effettivamente una ridotta capacità di deambulazione;
- oppure
- il verbale di invalidità della commissione medica integrata, dal quale risulti che è stato espressamente accertata una ridotta capacità di deambulazione e che ricorrono le previsioni di cui all'art. 8 della legge n. 449/1997 e art. 381 del D.P.R. n. 495/1992.

Il verbale dovrà essere in copia con dichiarazione sostitutiva all'atto di notorietà sulla conformità all'originale, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445; in tale dichiarazione dovrà essere riportato che quanto attestato non è stato revocato, sospeso o modificato.

RINNOVO DEL CONTRASSEGNO DEFINITIVO (5 anni):

per le persone affette da patologia che riduce sensibilmente la deambulazione in modo definitivo, la conferma dell'autorizzazione e del relativo contrassegno va effettuata ogni 5 anni.

La persona richiedente, dovrà presentare un certificato del medico curante che *"confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio del contrassegno in scadenza"*.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

La richiesta va presentata, allegando la documentazione prevista nella domanda, all'Ufficio Protocollo in Viale Aldo Moro, 32, nei seguenti orari:

- dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30
- il martedì e il giovedì anche dalle 16.00 alle 18.00

RITIRO DEL PERMESSO:

Il contrassegno potrà essere ritirato dal richiedente/delegato a seguito di contatto telefonico da parte dell'addetto all'Ufficio rilascio Permessi del Comando di Polizia Locale di Matera.

INFORMAZIONI UTILI

Nel solo caso di richiesta di autorizzazione temporanea, la domanda ed il relativo contrassegno sono assoggettati all'imposta di bollo.

Per ottenere la certificazione medico legale la visita va prenotata all'Ufficio Medico Legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza.

In alternativa e come da Decreto semplificazioni-Decreto Legge 9/2/2012 n. 5, le attestazioni medico legali richieste per ottenere il contrassegno unificato disabili europeo possono essere sostituite dal verbale della commissione medica integrata che autorizza il rilascio di quanto richiesto. Tale verbale è presentato in copia con dichiarazione sostitutiva all'atto di notorietà sulla conformità all'originale, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445; in tale dichiarazione dovrà essere riportato che quanto attestato non è stato revocato, sospeso o modificato.

L'art. 12 del D.P.R. 24.07.1996, n. 503, ha esteso la normativa del rilascio del contrassegno unificato disabili europeo anche alla categoria dei "non vedenti", intendendo così coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione.

In ragione di tale interpretazione è opportuno che gli interessati, per ottenere il contrassegno unificato disabili europeo, presentino una certificazione medico legale attestante la minorazione visiva. Tale certificazione può essere redatta dallo specialista oculista, appartenente a struttura pubblica o convenzionata, oppure dal medico specialista operante negli Uffici Medico Legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, previa presentazione di documentazione oculistica attestante il residuo visivo oppure secondo le indicazioni di cui al precedente punto.